



LA VOCE dell'**AGORA**



Periodico di attualità, informazione e aggiornamento dei Palazzi di Giustizia del Piemonte

Diamo una mano ai giovani colleghi

di Tommaso Servetto

Ah la crisi, ma cos'è questa crisi! Cantava Giorgio Gaber negli anni 70 e una quarantina di anni dopo abbiamo scoperto il fenomeno in tutta la sua dimensione.

Per quanto riguarda l'ambito professionale degli avvocati lo si può sintetizzare nella difficoltà di procacciamento di lavoro remunerativo, in specie per le nuove leve, che genera grosse difficoltà a "sbarcare il lunario".

Chi è da anni sulla piazza ed ha una clientela resistente, sia pure con fatica, ma per i giovani è buio pesto.

Eppure ho quotidianamente modo di incontrare giovani colleghi seri, bravi e preparati che meritano un'opportunità anche, come abbiamo fatto tutti, cominciando dal basso.

Bisogna dargli una mano!

Nell'ambito degli incarichi giudiziari i Giudici, di-

mostrando sensibilità al problema, si stanno attrezzando per allargare la cerchia dei possibili soggetti da nominare in maniera da eliminare ingiustificati privilegi in capo a pochi soggetti offrendo, invece, possibilità di lavoro a più soggetti in specie ai più giovani.

Per ciò che riguarda la sezione fallimentare del Tribunale torinese ho appreso che si sta ampliando il numero dei curatori fallimentari da nominare ed attualmente sono circa un centinaio.

Lo stesso Tribunale ha inviato una missiva all'Ordine dei Consulenti del Lavoro invitando gli iscritti che sono disponibili all'accettazione di incarichi da parte del Tribunale a segnalarlo.

Penso che lo stesso possa essere fatto con l'Ordine degli Avvocati, invitando i Colleghi disponibili ad assistere gli organi del fallimento, sia in sede civile che penale, a segna-

lare attraverso l'Ordine la propria disponibilità ad assumere tali incarichi.

Ovviamente l'Ordine con l'invio di elenchi di avvocati pronti per assumere incarichi sia da parte dei Giudici che dei Curatori dovrà attestarne la competenza in materia e, chi si inserisce, evitare all'Ordine brutte figure.

Per trovare un punto di mediazione proporrei all'Ordine di avviare dei seminari specifici sulle materie oggetto di possibili incarichi in modo da poter attestare, al termine del corso seminariale, la preparazione specifica in materia dei soggetti che andrà ad elencare.

Naturalmente questi seminari potranno essere ripetuti negli anni con una monitoraggio degli effettivi incarichi ricevuti.

Si potrebbe fare anche di più; prevedere un elenco di colleghi esperti in materia fallimentare, ivi compresi i reati fallimentari, disponibili a fare da

ANNO III

N. 5 - DICEMBRE 2013

In questo numero

■ Penale

■ Patrocinio a spese dello Stato o a spese dell'avvocato? **Pagina 2**

■ Massime **Pagina 2**

■ Processo telematico **Pagina 3**

■ Deontologia **Pagina 3**

■ Civile

■ Responsabilità della scuola **Pagina 4**

■ Massime **Pagina 4**

'tutor' ai giovani partecipanti al corso nei loro primi incarichi, in modo da garantire, oltre la capacità e preparazione, anche quel tasso di esperienza che è fondamentale nello svolgimento del nostro lavoro.

Mi rendo conto che quello che sto proponendo genera fatica per l'Ordine ma mi sembra un bel modo per aiutare i colle-

ghi, in specie i più giovani, consentendogli di avere nuove opportunità di lavoro e di poter dimostrare la loro capacità e preparazione smentendo con i fatti che per certi incarichi occorrono sempre i vecchi soloni.

Del resto già mio nonno mi insegnava che: "A l'è mej un giovò senza camisa che un vej con la barba grisa".

TROFEI: BRUNO CACCIA – FRANCO GIORDANA – MAURIZIO LAUDI

Avvocati Agorà: è "triple"te"

Nel mese di ottobre si è disputato il torneo di calcio dedicato a Maurizio Laudi e, anche questa volta, la terza consecutiva, hanno trionfato gli Avvocati Agorà.

Nel corso dell'anno la squadra Agorà si è aggiudicata tutti e tre i tornei tra squadre che operano nell'ambito della giustizia e che sono intitolati a tre valenti Magistrati che, con l'occasione del torneo di calcio, si vuole ricordare: il Trofeo Bruno Caccia, Franco Giordana e Maurizio Laudi.

La finale del Trofeo Laudi, ultima in ordine di tempo, si è disputata in una bella serata otobrina tra due squadre di avvocati con una folta cornice di pubblico tra cui spiccavano tutte le autorità cit-

tadine, militari e della magistratura con, in testa, il Procuratore Generale dott. Maddalena che, come sempre, ha simpaticamente ricordato il dott. Laudi.

La partita, terminata con un sonante 3 a 1 a favore degli Avvocati Agorà, è stata divertente, almeno per noi, ed ha visto una curiosità finale. Gli avvocati sconfitti, anichiliti, si sono dimenticati di presentarsi alla cerimonia di premiazione lasciando il solo capitano a ritirare il premio per tutti.

Augurando agli avversari di riprendersi in fretta (è solo una partita di calcio!), non mi rimane che ringraziare tutti gli organizzatori dei vari tornei che dedicano tempo e fatica per organizzare



In piedi: Gigi FONTANAROSA, Flavio CAMPAGNA, Antonio CICCIA, Paolo PAVARINI, Loris VILLANI, il mitico Presidente Mario BELLONE, Enrico ONDE. Accosciati: Luigi CHIAPPERO, Tiziano LUCCHESI, Fabio CASTELLO, Enrico BELLONE, Stefano CANIGLIA, Tom SERVETTO

questi momenti di convivialità nel ricordo di figure di Magistrati apprezzati e stimati da chi ha avuto la fortuna di

conoscerli, a cui aggiungerei il Dott. Giuseppe Casalbore che ci ha di recente lasciati.

Un grazie anche all'im-

mancabile fotografo Casarà che immortalò momenti che racconteremo con orgoglio ai nostri nipoti.

Patrocinio a spese dello Stato o a spese dell'avvocato?

a cura di Roberto Brizio

Bizzarre notizie per chi ingenuamente ancora si ostina a pensare che anche gli ultimi meriti dignitosi difesa e, ancor prima, che le leggi dello Stato debbano trovare sensata applicazione, specie se attuative di stringenti ed indiscussi precetti costituzionali e di principi di civiltà sanciti da Convenzioni internazionali.

Reduce dall'ultima tornata d'incontri della Commissione mista Giudici Avvocati torinesi in tema di Patrocinio a spese dello Stato, mi accingeva giorni or sono ad anticipare ad una Collega il prossimo incontro illustrativo e le novità che insieme sono state concordate, per circoscrivere pretestuosi dinieghi di accesso al beneficio, per ridurre almeno a mesi gli anni di attesa ancora necessari per la liquidazione e suc-

cessivo accreditamento dei compensi professionali, per evitare che il superamento del sistema tariffario dai minimi inderogabili costituisse occasione di mortificazione del nostro lavoro, assai più che (qui pur discutibile) esaltazione dei valori del libero mercato.

Aggiungevo in quella conversazione che una difesa per i non abbienti davvero effettiva e dignitosa implica, da una parte, il riconoscimento economico dell'opera professionale svolta e non certo più o meno simbolico contributo al volontariato rimesso alla sensibilità di ognuno, imponendo però, dall'altra ed al contempo, la prestazione di un servizio sempre rigoroso ed al medesimo livello della ordinaria attività, con richieste di compensi giustamente contenute per essere qui il cliente l'in-

tera nostra comunità.

La Collega ribatteva in risposta di aver però letto sui giornali di una riduzione generalizzata dei parametri, già derogabili, e nella misura del 30%, ed io commentavo che, in effetti, la bozza di Decreto ministeriale in attesa di approvazione opportunamente contiene in quei termini l'attuale decurtazione del 50%, reintroducendo pure il rimborso spese forfettario (artt. 2 e 12 comma 2 D. min.). Peccato che non era affatto quello il riferimento (dai tempi di approvazione incerti) a cui la Collega accennava, bensì altro in procinto di entrare in vigore entro fine anno, perché previsto all'art. 18 comma 22 del progetto governativo di Legge di Stabilità 2014, ove al Testo Unico sulle spese di Giustizia si aggiunge il novello art. 106 bis, secondo il quale:

Il commento

Il grido di dolore lanciato dall'amico Brizio trova conferma nell'articolo 9 comma 16 del disegno di legge di stabilità che prevede, appunto, che le risorse occorrenti per l'assunzione del personale di magistratura ordinaria saranno reperite, tra l'altro, con l'abbattimento di un terzo dei compensi spettanti al difensore ed al consulente tecnico di parte nei casi di Patrocinio a spese dello Stato.

Quando mi si dice che la categoria degli avvocati è la più rappresentata in Parlamento e vedo risolvere così i problemi della giustizia e della tutela dei più deboli, non posso che ricordare mio nonno, che soleva ripetermi "tuti j'aso a se smijo".

(la Redazione)

«Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo.»

Si tratta di ridondante e superflua duplicazione o è solo l'ultimo espediente tra i numerosi negli anni escogitati per ostacolare una procedura di volta in volta più complessa e farragginosa? Insomma, do-

vremo a breve tagliare di un terzo (e per legge) il parametro già ridotto del 50% (per decreto), nella sconcertante speranza di future, minori riduzioni "al quadrato", oppure è solo tanto banale quanto eloquente infortunio?

Vorrei, come il mio amico Tom, concludere con calzante detto piemontese, ma altro non mi sovviene che italico adagio: chi vive sperando...

Massime a cura di Roberta Maccia

GIUDIZIO ABBREVIATO ED INTEGRAZIONE PROBATORIA

Cass. Pen., III, sent. 20/03/2013 n. 12842

La recente sentenza si inserisce nel dibattito giurisprudenziale circa i poteri di integrazione probatoria del giudice in sede di abbreviato. La questione è la seguente: "il giudice può integrare le prove in ordine alla ricostruzione storica del fatto ed alla sua riferibilità all'imputato oppure gli è consentita solo l'integrazione delle prove in bonam partem?" La sentenza che si segnala sposa il primo orientamento attraverso una interpretazione analogica dell'art. 441 comma 5° c.p.p. con l'art. 507 c.p.p. sottolineando che è comunque diritto dell'imputato richiedere nuove prove per confutare quanto emerso dall'integrazione disposta dal giudice.

Sarebbe auspicabile un prossimo intervento delle Sezioni Unite per dirimere gli opposti orientamenti giurisprudenziali e consentire all'imputato una lucida scelta processuale conoscendo gli atti in base ai quali sarà giudicato dopo avere rinunciato ad una piena esplicitazione della difesa in sede dibattimentale.

AUSILIARI DEL TRAFFICO NON SONO PUBBLICI UFFICIALI

Cass. Pen., V, sent. 14/06/2013 n. 26222

La Suprema Corte, confermando una sentenza del GUP del Tribunale di Torino, ha escluso la qualifica di Pubblico Ufficiale in capo gli ausiliari del traffico in quanto non sono pubblici impiegati bensì dipendenti di una società avente natura privatistica (GTT Gruppo Trasporti Torino).

NDR: tale principio porta ad escludere che gli stessi possano commettere reati propri dei pubblici ufficiali ma anche che possano essere persone offese di reati nei confronti dei pubblici ufficiali.

MOBBING AZIENDALE: TRA MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA E LESIONI VOLONTARIE

Cass. Pen., VI, sent. 3/07/2013 n. 28603

La emarginazione e persecuzione del lavoratore nell'ambito aziendale può integrare il reato di maltrattamenti in famiglia quando esiste un rapporto di natura familiare tra dipendente e datore di lavoro.

Questo rapporto è individuabile nelle piccole aziende dove vi possono essere relazioni intense tra i soggetti e di consuetudini di vita para familiare.

Diversamente nelle aziende di grandi dimensioni l'ambito lavorativo è caratterizzato da un rapporto distaccato e formale incompatibile con la nozione di famiglia o ambiente para familiare.

In tale ipotesi non sussiste il reato previsto dall'art. 572 c.p. ma potrebbe essere integrato il reato di lesioni volontarie nei casi in cui sia derivata una lesione fisica o psichica al lavoratore.

Sicurezza sul lavoro

NON BASTA IL CORSO PER ESONERARE IL DATORE DI LAVORO DA RESPONSABILITÀ

Cass. Pen., IV, sent. 1/10/2013 n. 40605

La Corte di Cassazione ha affermato che il datore di lavoro è responsabile per l'omessa predisposizione di adeguate misure antinfortunistiche qualora il corso di formazione impartito ai lavoratori sia stato di breve durata (nella fattispecie si discuteva di formazione mediante due incontri della durata di 15 minuti ciascuno), atteso

che sul predetto incombe l'onere di accertarsi che i dipendenti abbiano bene compreso la formazione, soprattutto se si tratta di lavoratori stranieri.

INCIDENTE IN CANTIERE E RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE - DIRIMENTE LA SCELTA DELL'IMPRESA

Cass. Pen., IV, sent. 5/09/2013 n. 36398

E' parecchio diffuso il convincimento che il committente debba rispondere, unitamente all'appaltatore, del reato di lesioni o omicidio colposo, nel caso di incidente verificatosi in cantiere nel corso di un'opera di ristrutturazione.

La Suprema Corte, pur ribadendo il principio che il dovere di sicurezza sta in capo sia all'appaltatore che al committente, ha puntualizzato che il criterio della 'responsabilità solidale' non deve trovare un'applicazione automatica non potendo esigersi dal committente un controllo continuo e capillare sull'organizzazione del lavoro.

La Corte di Cassazione precisa che per valutare l'esistenza di una responsabilità del committente è necessario sindacare quale sia stata, in concreto, la sua condotta in ordine alla verifica dell'evento e la sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto.

Ovviamente andrà valutata la capacità organizzativa della ditta prescelta per l'esecuzione dell'opera, in considerazione della specificità dei lavori da eseguire, e la percepibilità da parte del committente, di una situazione di pericolo.

Tale ultimo passaggio lascia aperta la possibilità di addebito per negligenza, in capo al committente, nell'ipotesi di affidamento dei lavori in economia senza la preventiva verifica della idoneità della ditta all'adempimento delle più elementari norme di prevenzione.

Il processo telematico tra ansie e progresso

a cura di **Monica Senor**

Mi è stato chiesto di scrivere un pezzo sul processo telematico, ma poiché sono perfettamente consapevole che il solo aggettivo "telematico" fa venire la pelle d'oca al 90% degli avvocati e quindi, verosimilmente, nessuno mi leggerebbe, provo a catturare la vostra attenzione aggirando l'argomento.

Quanti di voi usano WhatsApp? In quanti lo usate per mandare messaggi a colleghi o collaboratori di studio? Immagino ben più di quel 10% degli iscritti all'albo che non soffrono di pelle d'oca telematica.

E quanti di voi fanno foto col cellulare e poi le inviano via mms, posta elettronica o le caricano su Facebook o Twitter? Tanti, vero? Ne ero certa.

Ed ancora. In quanti leggete regolarmente (e rispondete a) le e-mail sul telefonino? Magari con un indirizzo di posta elettronica professionale che poggia su account commerciali quali Libero, Gmail od Hotmail? Anche in questo caso, molti. Lo so...secondo le statistiche siete circa il 64%!

Vedete che siete tecnologici? Che siete già avvocati telematici?

Domanda (trappola): i vari strumenti digitali quotidianamente nelle vostre mani non hanno forse notevolmente migliorato la qualità della

vostra vita, anche quella professionale?

Perché, allora, quando si parla di processo telematico la vostra mente, che pur gestisce senza alcuno stato d'ansia smartphone e tablet, istintivamente si blocca?

Una delle risposte possibili, sicuramente veritiera e a vostro indubbio favore, è che i più popolari device ed i loro software sono *user friendly*, mentre gli strumenti ed i servizi del processo telematico richiedono un impegno non indifferente, in termini di tempo e conoscenza dei rudimenti dell'informatica, per la loro utilizzazione.

Ma allora, direte voi, perché il DGSIA (Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati) del Ministero della Giustizia non elabora sistemi informativi più semplici? Bella domanda, davvero! Beh, innanzitutto perché non ha a disposizione le risorse (umane e finanziarie) dei grandi colossi americani dell'informatica; secondo perché i sistemi telematici giudiziari debbono rispondere a precise regole tecniche che garantiscono l'autenticità e l'inalterabilità dei documenti trasmessi online, nonché la sicurezza delle comunicazioni stesse. Si tratta di regole necessarie, ma che inevitabilmente appesantiscono la fruibilità dei servizi.

Del resto, pensateci bene, dopo lo scandalo

del datagate, non siete anche voi convinti che la riservatezza (rectius, segretezza) del rapporto professionale avvocato /cliente debba essere tutelata ai massimi livelli?

Altra obiezione che spesso mi sono sentita fare è: perché il passaggio dal messo a cavallo al fax o dalla macchina da scrivere al computer non hanno scatenato la stessa travolgente paura atavica dell'ignoto?

Io una risposta me la son data, ma non è che ci faccia molto onore...

Mi sono infatti convinta che i precedenti passaggi siano stati assimilati meglio nell'ambiente legale perché gli avvocati hanno demandato alle segretarie ed ai giovani di studio l'uso degli strumenti tecnologici nuovi, continuando imperterriti ad usare carta e penna.

A dire il vero, anche oggi, la traslazione su altri soggetti sarebbe in teoria possibile, ma è innegabilmente meno agevole in quanto gli strumenti digitali sono fortemente personalizzati. Il fatto è che, in realtà, tali strumenti non sono solo nuovi apparecchi tecnologici, ma si inseriscono in un mutamento radicale della nostra epoca, che dall'era post-industriale sta velocemente transitando alla moderna ICT (Information and Communications Technology) society. Non a caso, uno dei più attenti filosofi contemporanei (Luciano Floridi) parla di una vera e propria "rivoluzione dell'informazione", precisamente la quarta dopo quelle di Copernico, Darwin e Freud.

Si tratta di un processo irreversibile e questo è il motivo per cui il processo telematico va avanti a passi da gigante e così sarà sempre di più.

Dunque, in attesa del faticoso momento - giugno 2014 - in cui i depositi telematici nel settore civile diverranno obbligatori (c'è un fantastico countdown sulla homepage del sito dell'Ordine!), in questa sede mi limito a segnalarvi solo le più importanti novità che hanno coinvolto il Tribunale di Torino e l'avvocatura torinese nell'ultimo anno.

Partiamo da un anno fa quando, esattamente il 15 settembre 2012, veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che autorizza il Tri-

Deontologia

AVVOCATO E FAVOREGGIAMENTO DEL PROPRIO ASSISTITO: NOTIZIA DI UNA MISURA CAUTELARE

Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, sentenza 22 agosto 2013 n. 35327

E' annoso problema il confine tra il diritto - dovere dell'avvocato nella tutela del proprio assistito e lo sconfinamento del limite idoneo ad integrare il reato di favoreggiamento.

Non va dimenticato che l'avvocato, nello svolgimento del mandato difensivo, deve svolgere le proprie attività con lealtà e correttezza anche verso gli Organi Giudiziari ma ha anche un dovere di informazione nei confronti del proprio assistito. Allora, l'avvocato che viene a conoscenza di una notizia 'giudiziaria' riservata che riguarda il proprio assistito la deve comunicare? La può comunicare? Deve tacere fino a che l'Organo di Giustizia la comunichi formalmente all'assistito? La massima riportata risolve il problema distinguendo tra notizie apprese in maniera *lecita* e *non lecita*.

La Suprema Corte ha puntualizzato che è nei compiti del difensore aiutare il proprio assistito a mantenere la propria libertà personale. Pertanto non commette il reato di favoreggiamento l'avvocato che venga occasionalmente a conoscenza dell'esistenza di una misura cautelare nei confronti del proprio assistito provveda ad informarlo consentendone così la latitanza.

Diverso è il caso in cui l'avvocato, travalicando i suoi obblighi deontologici, si procuri la notizia in modo fraudolento o illecito, ovvero attraverso la consumazione di reati come la rivelazione di segreto d'ufficio, e la comunichi al proprio assistito intralciando così le indagini. In tale secondo caso è integrato il reato di favoreggiamento.

bunale e la Procura di Torino ad effettuare, primi uffici giudiziari in Italia, le notificazioni penali a mezzo PEC.

È stato un gran risultato che ha reso onore a Torino, ma anche l'ennesima conferma che il lavoro sinergico di avvocati, magistrati e cancellieri porta sempre buoni frutti.

A tale innovazione, nel settore penale si sono aggiunti l'attivazione del servizio "335 telematico", una piattaforma elaborata e realizzata dall'Ordine degli avvocati di Torino unitamente alla locale Procura della Repubblica, ed il sistema SIDIP di digitalizzazione e consultazione elettronica dei fascicoli penali, che, ad oggi, coinvolge le segreterie di ben quattordici Pubblici Ministeri.

Sul fronte civile, invece, va ricordato che a decorrere dallo scorso 2 maggio 2013, accanto ai già attivi depositi in via telematica dei ricorsi per ingiunzione, degli atti delle procedure esecutive immobiliari e degli atti delle procedure concorsuali, è stato attribuito valore legale anche al deposito degli atti relativi alle controversie in materia di lavoro, di atti e documenti di parte nei procedimenti di cogni-

zione (comparse conclusionali, memorie di replica, elaborati CTU, memorie autorizzate dal Giudice ex art. 183, 6° comma, c.p.c., altre memorie autorizzate), dei divorzi congiunti ed, infine, dei ricorsi congiunti ex art. 317 bis c.c.

Qui mi fermo.

Perché non voglio parlare del fatto, per me sinceramente incomprensibile, che i penalisti preferiscano fare ore di coda allo sportello F dell'ufficio Re.Ge. piuttosto di usare il servizio "335 telematico" che pure funziona benissimo, né dei giudici civili che chiedono agli avvocati che effettuano il deposito telematico degli atti di portare materialmente in cancelleria una copia cartacea "di cortesia" perché non possono/vogliono stampare la versione informatica, né di certo personale di cancelleria che boicotta sistematicamente ogni novità telematica.

Voglio guardare avanti, fiduciosa che anche le più profonde remore e resistenze dei colleghi presto svaniranno, perché non c'è nulla di insormontabile nell'apprendimento, tra una partita a Ruzzle e una chat su Facebook, dell'uso dei sistemi informativi del processo telematico.



LA VOCE
dell'**AGORÀ**



Notiziario bimestrale di informazione giuridica locale registrato presso il Tribunale di Torino n. 5408 del 23/06/2000

Publicato on-line sul sito web: www.legalitorino.it

Redazione: Piazza Statuto 14, 10122 Torino
e-mail: info@legalitorino.it

Stampa: CASTELLO S.R.L. - Via Regio Parco 91
Settimo Torinese

Editore Tommaso Servetto

Direttore Responsabile Paola Zanolli

Caporedattore Roberta Maccia

Comitato di Redazione

Flavio Campagna - Marino Careglio - Chiara Cogno
Paolo Pavarini - Laura Peyra - Chiara Proglio
Antonio Vallone - Cristina Zaccaria

Corrispondenti locali

Monica Anfossi - Anna Binelli
Claudio Bossi - Isidora Caltabiano - Enrica Di Marcantonio - Barbara Gaetano - Marco Ivaldi - Cesarina Manassero - Nilo Rebecchi
Marco Romanello - Massimiliano Sfolcini
Roberto Tava - Massimiliano Vallosio

Tutti i diritti riservati a 'La Voce dell'Agorà'

Responsabilità della scuola per la caduta dell'alunno in cortile

**Corte di Cassazione,
Sezione Terza civile,
sentenza 4 ottobre 2013 n. 22752**

La questione sottoposta al vaglio della Suprema Corte di Cassazione concerne la domanda di risarcimento dei danni subiti dall'alunno per una caduta nel piazzale antistante la scuola.

Con la sentenza n. 22752/2013 indicata, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d'Appello di Roma con la quale era stata accolta la domanda di risarcimento danni ritenendo irrilevanti sia il fatto che il sinistro si era verificato prima dell'inizio delle lezioni sia il fatto che la minore era stata lasciata sul piazzale antistante la scuola.

La Corte di Cassazione ha infatti chiarito che "l'accoglimento della domanda di

iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico della medesima l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo per il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni".

Segnatamente i giudici di legittimità hanno specificato che la scuola deve predisporre tutti gli accorgimenti necessari anche per evitare che l'allievo procuri danno a se stesso non solo all'interno dell'edificio ma anche nelle pertinenze scolastiche, e conseguentemente anche nel cortile antistante l'edificio scolastico del quale la scuola abbia la disponibilità ed ove "venga consentito il regolamento accesso e lo stazionamento degli utenti, e in particolare degli alunni prima di entrarvi".



Massime

IL DANNO ESISTENZIALE E' RISARCIBILE IN MANIERA AUTONOMA

**Cass. Civ. III,
sent. 3/10/2013 n. 22585**

Con la pronuncia indicata la Suprema Corte di Cassazione apporta alcuni importanti chiarimenti in relazione al risarcimento del danno non patrimoniale ed in particolare del danno esistenziale.

La fattispecie sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità è costituita dalla domanda di risarcimento formulata dai genitori a seguito di un grave infortunio subito dal figlio che, durante l'espletamento delle proprie mansioni, inciampava nelle scale che conducono al laboratorio e cadeva nel vuoto.

Segnatamente la Corte di Cassazione si interroga sull'ammissibilità del risarcimento del danno cosiddetto esistenziale allorché manchi un danno biologico e il diritto lesso non è il diritto alla salute bensì l'espletamento delle dinamiche relazionali del soggetto.

Ritiene la Corte che, in relazione al patimento dell'uomo, sono individuabili dei momenti fondamentali, il dolore interiore e l'alterazione in peggio della vita quotidiana: tali danni, proprio perché diversi, sono autonomamente risarcibili.

La prova della loro sussistenza dev'essere rigorosa e provata caso per caso al di là di semplici generalizzazioni.

Massime

NON HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO IL PEDONE DISTATTO CHE INCIAMPA SUL TOMBINO DISSESTATO

**Cass. Civ. VI,
ordinanza 4/10/2013 n. 22684**

Con la decisione in esame la Corte di Cassazione ha rilevato che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., presuppone "la sussistenza di un rapporto di custodia della casa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le eventuali situazioni di pericolo insorte e di escludere i terzi dal contratto con la cosa".

Tale norma non esime il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito: in particolare deve essere dimostrato che l'evento dannoso si è verificato come "conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione della sua responsabilità mediante la dimostrazione del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo, assolutamente imprevedibile ed eccezionale".

Costituisce caso fortuito anche la riferibilità dell'evento ad una condotta colposa del danneggiato allorché non venga nemmeno chiarito la condizione di lesività del tombino in oggetto.

Massime

NON HA DIRITTO ALLA PROVVISORIE IL MEDIATORE CHE SI LIMITA A FAR VISIONARE L'IMMOBILE

Cass. Civ. III, sent. 16/09/2013 n. 21095

Con la sentenza indicata la Corte di Cassazione ha affermato che, affinché sussista il diritto al pagamento della provvigione, "è indispensabile che la messa in relazione delle parti, ad opera del mediatore, costituisca l'antecedente necessario per pervenire alla conclusione dell'affare".

Sulla base di tale principio la Corte ha chiarito che allorché l'attività compiuta dal mediatore è consistita esclusivamente nel fare visionare l'immobile in assenza di qualsivoglia ulteriore attività finalizzata alla messa in contratto tra le parti ovvero all'avvio di una trattativa, nessuna provvigione spetta al mediatore.

LA CERTIFICAZIONE DI INVALIDITA' LAVORATIVA E' RILEVANTE AI FINI DELL'INCAPACITA' A DONARE

Cass. Civ. VI, ordinanza 17/09/2013 n. 1148

Con il provvedimento in esame la Corte di Cassazione ha affermato che il certificato di invalidità lavorativa, anche se ai fini pensionistici, attestante un'invalidità del 100% in forza di grave patologia (nel caso di specie arteriosclerosi cerebrale con turbe della memoria e del comportamento e una vasculopatia senile), comprova lo stato di incapacità naturale del soggetto al quale si riferisce.

Da ciò consegue che tale certificazione consente l'accoglimento della domanda finalizzata ad ottenere la declaratoria di annullamento della donazione intervenuta a distanza di un anno.

È onere di chi intende provare l'efficacia dell'atto di liberalità dimostrare che è stato compiuto in una fase di regressione temporanea della patologia.

ASSEGNO DI MANTENIMENTO TRA STILE E TENORE DI VITA

Cass. Civ. I, sent. 16/10/2013 n. 23442

Con la pronuncia indicata la Suprema Corte di Cassazione introduce un ulteriore parametro di riferimento ai fini dell'accertamento della sussistenza del diritto all'assegno di divorzio ed alla sua quantificazione.

Nella fattispecie in esame il marito, oltre ad un reddito lavorativo, è proprietario di svariati immobili di pregio fra cui un casale di oltre 500 mq con annessi giardino a piscina, un appartamento a Parigi e due immobili a Roma, la moglie è primario ospedaliere e proprietaria dell'immobile in cui vive.

All'esito della causa di divorzio il Tribunale di Montepulciano (confermato dalla Corte d'Appello di Firenze) ha riconosciuto alla moglie il diritto all'assegno di divorzio in quanto il rilevante patrimonio immobiliare di proprietà del marito, a prescindere dalla sua redditività attuale e dall'integrazione di redditi da lavoro, è indice della disponibilità di notevoli risorse economiche alle quali deve farsi riferimento per determinare il tenore di vita in costanza di matrimonio.

Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione il marito lamentando che la Corte di Appello di Firenze ha errato laddove ha, in astratto, immaginato un alto tenore di vita prescindendo dalle risultanze processuali.

La Corte di Cassazione ha puntualizzato che, ai fini dell'accertamento del diritto all'assegno di divorzio non si deve confondere lo stile di vita con il tenore di vita.

In particolare la Corte ha specificato che: "Anche in presenza di rilevanti potenzialità economiche un regime familiare può essere infatti improntato a uno stile di "understatement" o di rigore ma questa costituisce una scelta che non può annullare le potenzialità di una condizione economica molto agiata quale era indubbiamente quella dei coniugi. Vi è poi da considerare la rilevanza delle aspettative che una convivenza con un coniuge possessore di un rilevante patrimonio immobiliare legittimamente determina nell'altro coniuge anche se tale aspettativa può non materializzarsi in un vistoso cambiamento di stile di vita quantomeno in un determinato periodo della convivenza. Aspettative che incidono nella configurazione di un tenore di vita proprio del matrimonio".